

ACQUA/16  
Cron. 91031/11  
Ref. 11032/11



REPUBBLICA ITALIANA  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA

*V Sezione*

in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Claudio Tedeschi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 53256 del Ruolo Generale per l'anno 2011, assunta in decisione all'udienza del 12.02.2014 e vertente

TRA

**Erzetti Massimo**, elett.te dom.to in Roma, in via Nemorense n. 18, presso lo studio degli avv.ti Junio E. V. Rizzelli e Andrea Rizzelli, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine dell'atto di citazione;

-ATTORE OPPONENTE-

E

**Consorzio di Marsia** in persona del suo presidente p.t., dott. Sandro Fiocco, elett.te dom.to in Roma, in via Verbania n. 2/b, presso lo studio dell'avv. Antonietta Violi, che lo rappresenta e difende in forza di mandato reso a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTO OPPOSTO-

CONCLUSIONI:

come in atti.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, Erzetti Massimo ha proposto opposizione, *ex art. 645 c.p.c.*, al decreto ingiuntivo n. 13565 emesso, nel procedimento iscritto al n. 35942/2011 R.G., in data 1.07.2011, ad istanza del Consorzio di Marsia, per il pagamento della somma di euro 9.561,62 -oltre accessori di legge e

spese di procedura- a titolo –come leggesi nel ricorso per ingiunzione al quale l'opposto titolo monitorio opera richiamo *per relationem*- di contributi consortili e spese per il servizio di vigilanza relativi agli esercizi gestori 2006, 2007, 2008 e 2009, attestati dalle delibere dell' ‘*assemblea dei delegati*’ ivi analiticamente indicate, approvative dei relativi bilanci, di natura sia preventiva che consuntiva, oltre che dei pertinenti piani di riparto e relativi all'unità immobiliare in sua proprietà, posta nel comprensorio consortile; a sostegno dell'opposizione ha dedotto: la propria ‘*carenza di legittimazione passiva*’ per ‘*assenza di qualsiasi rapporto con il c.d. Consorzio di Marsia*’, ritenuta la sua natura giuridica di associazione non riconosciuta e in difetto di propria adesione; l'incompetenza territoriale del tribunale adito, che avrebbe dovuto declinarsi in favore del tribunale di Avezzano nel cui circondario si collocava il comprensorio consortile; la ‘*inammissibilità del decreto*’ perché: ‘*strumento per la consumazione di reato*’, con riferimento a procedimento penale pendente in danno di Fiocco Sandro, presidente dell'ente consortile -oltre che di altri soggetti coinvolti nella relativa azione gestoria- nel quale era stata contestata la fattispecie delittuosa *ex artt. 640 e 110 c.p.*, che sarebbe stata perpetrata con la richiesta di somme afferenti le causali oggetto dell'opposta ingiunzione giudiziale di pagamento; per ‘*difetto di legittimazione del Consorzio di Marsia alla richiesta e all'ottenimento dell'ingiunzione*’, sia perché non si conciliava con la sua natura giuridica di associazione non riconosciuta, sia perché essa ingiunzione era stata promossa con riferimento a bilanci preventivi relativi ad esercizi gestori già definiti, oltre che carenti dei piani di riparto individuale; la ‘*prescrizione parziale*’ dei crediti ingiunti e la loro ‘*ingiustificatazza*’, con riferimento ai crediti pretesi per l'esercizio gestorio 2006; la ‘*nullità delle delibere di approvazione dei bilanci per irregolarità di costituzione delle Assemblee Generali e dei Delegati*’ poste a fondamento probatorio scritto dell'opposta ingiunzione giudiziale di pagamento, per ‘*inesistenza di spese – inesistenza di causa sottostante*’, per essere i servizi, a cui corrispettivo sarebbero dovute intervenire le somme ingiunte, svolti e prestati da altre amministrazioni, oltre che per ‘*confitto di interessi*’; la ‘*nullità assoluta ed illegittimità delle delibere di accantonamento per illogicità e contrarietà agli interessi dei consorziati ed in frode ai medesimi – difetto dei presupposti per l'accantonamento – indisponibilità delle strade e delle piazze di Marsia*’; l'insussistenza, nel merito, delle pretese creditorie avanzate dal consorzio perché, quanto a ‘*contributi ordinari*’, le



prestazioni dei servizi loro inerenti, come accertato in sentenze del TAR Abruzzo nn. 230, 232 e 233 erano assicurate dalla Amministrazione Separata della 'Montagna Curio' di Roccanero oltre che dal comune di Tagliacozzo, alle quali erano corrisposti i pertinenti oneri contributivi e il Consorzio non aveva più titolo alcuno per il loro espletamento, nel mentre, quanto a 'contributi per la pretesa vigilanza', trattavasi di servizio, oltre che non incluso negli scopi statutari, comunque non reso; ha, quindi, conclusivamente chiesto la preliminare sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla irrevocabile definizione del procedimento penale richiamato ovvero dell'ulteriore, iscritto presso questo tribunale al n. 80783/2008 R.G. promosso da alcuni consorziati e volto alla giudiziale declaratoria di scioglimento del consorzio a partire dall'anno 2002; quindi la giudiziale declaratoria di invalidità degli impugnati deliberati e la revoca dell'opposta ingiunzione giudiziale di pagamento, con vittoria delle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il 'Consorzio di Marsia', impersonato dal suo presidente p.t., dott. Sandro Fiocco, ed ha contestato l'avversa opposizione e la domanda di impugnativa con essa contestualmente proposta ed ne ha conclusivamente chiesto il complessivo rigetto, con conferma del gravato titolo monitorio.

Indubbia valenza pregiudiziale, ai fini della delibazione finale, assume l'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio che concerne i rapporti tra un ente consortile c.d. di 'urbanizzazione' –tale, invero, appare qualificabile il soggetto convenuto in opposizione, avuto riferimento agli scopi istituzionali da esso perseguiti a mente dell'art. 2 del suo statuto prodotto in atti- e i singoli consorziati.

Opportuno si palesa, al riguardo, il riferimento al consolidato orientamento pretorio che, *in obiecta materia ed in base ad un condivisibile arresto esegetico, afferma, testualmente: 'i consorzi di urbanizzazione (enti di diritto privato, costituiti da una pluralità di persone che, avendo in comune determinati bisogni o interessi, si aggregano tra loro allo scopo di soddisfarli mediante un'organizzazione sovraordinata), preordinati (...) alla sistemazione ed al miglior godimento di uno specifico comprensorio attraverso la realizzazione e fornitura di opere e servizi assai complessi e onerosi, costituiscono figure atipiche che, per essere caratterizzate dall'esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo, presentano i caratteri delle associazioni non riconoscute. Il problema della normativa ad essi applicabile va, peraltro, risolto alla luce della*

considerazione che, accanto all'innegabile connotato associativo, essi si caratterizzano anche per un forte profilo di realtà – in quanto il singolo associato, inserendosi, al momento dell'acquisto dell'immobile, nel sodalizio, onde beneficiare dei vantaggi offerti, assume una serie di obblighi riconlegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, legittimamente qualificabili in termini di 'obligationes propter rem' con riferimento non solo alla gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria- sicchè, insoddisfacenti risultando tanto le teorie che propugnano l'applicazione generalizzata delle norme sulle associazioni, quanto quelle che propendono per il ricorso alle sole disposizioni in tema di comunione e condominio, è d'uopo rivolgere l'attenzione, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, ove questo nulla disponga al riguardo, passare all'individuazione della normativa più consonante alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia' (così Cass. 22.12.2005 n. 28492; Cass. 21.03.2003 n. 4125)

Ciò posto, e facendo concreta applicazione dei riportati principi di diritto, deve rilevarsi che le finalità per il cui perseguitamento l'ente opposto è stato istituito, come statutariamente rappresentate, si sostanziano nella costruzione, gestione e conservazione delle infrastrutture necessarie alla collettività degli utenti stanziati nel relativo ambito territoriale di competenza poiché apprestanti servizi di utilità e a fruibilità sia individuale che collettiva, quali opere stradali, reti idriche e distributiva dell'energia elettrica; la qualità di 'consorziato', consegue, poi, a mente dell'art. 4, alla titolarità dominicale di un fabbricato ovvero di un terreno dislocato in tale ambito territoriale.

Appare, pertanto, evidente che, analogamente all'ente condominiale, anche la struttura consortile in esame è preposta alla realizzazione e governo di beni di utilità comune la cui gestione richiede l'approntamento di adeguato apparato operativo.

In ordine, poi, all'effettiva ricomprensione dell'unità immobiliare in proprietà dell'opponente nel comprensorio territoriale del consorzio opposto deve rilevarsi l'assenza di contrasto dialettico che permette, ai sensi del comma 1 dell'art. 115 c.p.c., di ritenere, tale dato, processualmente comprovato.

Tali considerazioni motive determinano la reiezione delle ragioni di opposizioni dedotte in relazione al difetto di legittimazione passiva di parte opponente alla pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva ovvero al difetto di analoga legittimazione, però, dal lato attivo,

in capo al consorzio precedente o all'utilizzo dello strumento della procedura ingiuntiva; deve, invero, ritenersi che la proprietà, in capo all'opponente, di proprietà immobiliare dislocata nel comprensorio territoriale dell'ente convenuto ne radica la legittimazione passiva avente ad oggetto il pagamento degli oneri necessari per il perseguimento degli evidenziati scopi statutari, analogamente a quanto accade nell'organizzazione dominicale condominiale che registra, nell'ambito di una unica struttura immobiliare, unità immobiliari in proprietà esclusiva e parti e/o servizi comuni aventi una funzione di ausilio e/o servizio quanto al maggiore e migliore godimento delle prime e che radica, in capo ai loro proprietari esclusivi, l'obbligo, *propeter rem*, di sostenere le pertinenti spese. Opinare in senso differente significherebbe ammettere la possibilità, per i proprietari delle singole unità immobiliari comunque comprese nel territorio consortile di competenza, di arricchirsi ingiustificatamente dei servizi e attività prestate anche nel loro interesse, e ciò in violazione del principio sancito dall'art. 2041 c.c.. Tale rilievo conduce, poi, a disattendere l'eccezione sollevata, peraltro tardivamente in corso di giudizio, da parte opponente circa la affermata nullità della clausola statutaria riportata all'articolo 4 circa la qualità di consorziato.

I rilevati profili di analogia con l'omologo istituto del condominio edilizio, devono, poi, ritenersi tali da permettere che l'ente consortile possa acquisire, dai consorziati morosi, le risorse economiche, a loro carico, necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari, di interesse e vantaggio per l'intera collettività dislocata nel sul territorio, a mezzo della procedura monitoria sulla scorta delle risultanze dei deliberati, emessi dagli organi gestori a tal fine statutariamente deputati, approvativi dei resoconti contabili afferenti gli esercizi gestori di competenza e dei relativi statuti di riparto individuali, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c..

Va, altresì, dichiarata infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria, sollevata da parte opponente.

Deve, invero, escludersi che il riferimento, operato dalla parte proponente, alla disciplina detta in materia condominiale possa comportare, ai fini in esame, l'applicazione dell'art. 23 c.p.c. e attribuire, al Tribunale di Avezzano, la cognizione, *ratione loci*, della scrutinanda domanda ingiuntiva, poiché tale preceitto ha riferimento alle sole controversie aventi ad

oggetto rapporti giuridici attinenti al diritto reale di proprietà ed all'uso delle cose comuni e non è usufruibile laddove si controverta sulla pretesa, esercitata dall'amministratore in rappresentanza del condominio, aente ad oggetto il pagamento degli oneri condominiali da parte del singolo condomino ovvero, in analogia, la corresponsione, da parte del singolo consorziato all'ente consortile, dei relativi contributi (v. Cass. 10.01.2003 n. 269).

Va, pertanto, affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, e ciò in applicazione sia dell'art. 18 c.p.c. —per avere l'attore in opposizione, aente la veste sostanziale di convenuto in relazione alla pretesa azionata in via monitoria, la propria residenza in Roma, come sostenuto nell'atto introduttivo del presente giudizio— sia dell'art. 19 c.p.c., dovendo l'obbligazione pecuniaria essere adempiuta, ai sensi dell'art. 1182, comma III, cc, presso il domicilio del creditore sito in Roma ove il consorzio convenuto in opposizione ha la propria sede.

Non può, poi, trovare accoglimento l'istanza sospensione del presente giudizio, che parte opponente ha proposto ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla irrevocabile definizione del procedimento, ritenuto pregiudicante, iscritto presso questo Tribunale al n. 80783/08 R.G. e con cui alcuni consorziati hanno chiesto lo scioglimento del consorzio con decorrenza dall'anno 2002; sul punto, quanto dedotto e documentato da parte opposta nel proprio scritto di costituzione circa l'intervenuta definizione di altro giudizio, con sentenza irrevocabile di questo Tribunale n. 3799/04 (all. 19 relativa produzione) intervenuta sul medesimo oggetto e che aveva rigettato la domanda di scioglimento di esso ente già in detta sede avanzata, considerato l'effetto tipicamente preclusivo del giudicato, ex art. 2909 c.c., escluderebbe la possibilità di riproposizione giudiziale della medesima pretesa già esaminata e vagliata. Deve, per altro, verso osservarsi che l'eventuale provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. avrebbe comunque pregiudizialmente presupposto che anche l'opponente fosse stato parte nel giudizio indicato come pregiudicante e difetta allegazione alcuna atta a far ritenere sussistente esso requisito; tra il presente e l'ulteriore giudizio preso a riferimento appare, poi, riscontrabile una relazione di pregiudizialità c.d. logica e non giuridica e, in quanto tale, inidonea ad attivare l'auspicato meccanismo della sospensione necessaria ex art. 295

c.p.c.. Anche l'omologa ulteriore eccezione attorea di sospensione necessaria del presente procedimento sino alla irrevocabile definizione dell'ulteriore processo penale che vede coinvolti, nella veste di imputati, i preposti agli organi gestori dell'ente convenuto per fatti-reato che sarebbero stati perpetrati, secondo la contestazione accusatoria ivi mossa, con le richieste di pagamento di oneri quali quella oggetto dell'opposto titolo ingiuntivo, non si presta a positivo riscontro, poiché non si ravvisa il nesso di giuridica pregiudizialità che presidia il meccanismo interruttivo del processo civile, considerato che la sua attivazione presuppone '*un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità fra due emanande statuzioni, e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati*' e non già '*un mero collegamento fra differenti statuzioni, per l'esistenza di una analogia o coincidenza di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione*' (così Cass. 14.12.2010 n. 25272). In difetto, poi, di definitivo accertamento di tali fatti-reato, deve escludersi che, contrariamente a quanto ipotizzato da parte attrice opponente, l'opposto titolo ingiuntivo possa apprezzarsi quale *instrumentum sceleris* che dovrebbe determinarne la giudiziale nullità.

Deve, invece, ritenersi fondato ed accoglibile il capo della domanda attorea avente ad oggetto il giudiziale gravame dei deliberati assembleari posti a fondamento probatorio scritto dell'opposto titolo ingiuntivo e che determina i propri conseguenti effetti anche sulla sorte della gravata ingiunzione giudiziale.

Va preliminarmente affermata la possibilità del giudiziale scrutinio della loro validità anche nell'ambito della presente procedura di opposizione *ex art. 645 c.p.c.* avendo, parte opponente, dedotto, a tale fine, di aver avuto possibilità di apprenderne dell'esistenza e conoscenza solamente con la notifica dell'opposto titolo ingiuntivo e, in difetto di valida deduzione e/o prova avversativa, tale circostanza deve ritenersi tale da consentirne, in applicazione della regola processuale codificata dall'*art. 104 c.p.c.*, l'attuale giudiziale apprezzamento e il conseguente *simultaneus processus* con riferimento al procedimento di loro impugnazione *ex art. 1137 c.c.* Non può, poi, quanto a tale impugnativa, riscontrarsi tardività, e conseguente decadenza, pure eccepita dall'ente convenuto, posto che la notifica dell'opposto titolo ingiuntivo, e la connessa conoscenza dei deliberati suddetti –come adeguatamente dedotto dall'opponente nella propria

memoria *ex* art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e documentato in atti- interveniva il 23.07.2011 e la proposizione del gravame era inoltrata con l'atto di citazione introduttivo del presente procedimento, che era introitato per la notifica il 13.09.2011, quindi nel rispetto del termine richiamato, considerata l'applicabilità del periodo di sospensione feriale di cui alla legge 7.10.969 n. 742, come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 2.02.1990 n. 49. Ciò posto, va, quindi osservato che, tenendo conto della strutturazione dell'ente convenuto, come delineata dal pertinente statuto, all' *'Assemblea dei Delegati'*, emanazione principalmente dell' *'Assemblea Generale'* che costituisce l'organo di massima rappresentanza dei consorziati, sono conferite le funzioni di governo dell'ente medesimo e di gestione dei fondi per l'assolvimento della proprie finalità istituzionali (art. 12). In conseguenza, le pertinenti deliberazioni, poiché estrinsecazione della gestione consortile, devono ritenersi suscettive di giudiziale gravame da parte dei consorziati, gravame il cui esperimento deve esplicitarsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 1137 c.c., e ciò in difetto di alternativa previsione che non si rinviene nel testo della *lex specialis* di disciplina offerta dallo statuto.

Il consorziato attore ha contestato le deliberazioni dettagliatamente indicate nella superiore narrativa, sostenendo che esse non siano realisticamente rappresentative dell'attività di gestione del consorzio, sia perché riportanti esborsi per spese in realtà non sostenute, sia perché approvative di *'accantonamenti'* illegittimamente operati poiché le finalità che ne avrebbero potuto giustificare l'intervento, e direttamente rapportabili a quelle statutarie, non potevano essere più concretamente perseguitate. Deve premettersi che il bilancio del condominio edilizio –e, per estensione esegetica, *mutatis mutandis* e in difetto di specifiche previsioni statutarie, anche quello dell'ente consortile di urbanizzazione- sebbene contenutisticamente improntato a maggiore snellezza rispetto a quello delle società commerciali, deve essere, comunque, rispettoso dei principi di verità e intelleggibilità, attesa la funzione, da esso ontologicamente assolta, di fornire, ai componenti la comunione edilizia condominiale, un efficace quadro prospettico dell'andamento economico dell'attività di governo dei beni e servizi predisposti e gestiti nell'interesse di tale collettività ristretta, sì da consentire la verifica della correttezza dell'andamento gestionale e del corrispondente operato del soggetto ad esso preposto.



Laddove, pertanto, nella sua elaborazione venga fatto utilizzo di tecniche di redazione non corrispondenti a quelle proprie del campo ragionieristico, non può, tuttavia, prescindersi dalla sussistenza di requisiti minimi di contenuto tali da poter soddisfare tale inderogabile esigenza di oggettiva comprensibilità, e ciò a pena di invalidità del relativo deliberato approvativo che, laddove convalidasse un documento contabile carente dei detti caratteri, si porrebbe in sostanziale violazione delle prescrizioni dell'art. 1135 c.c. che, nel delineare le competenze dell'organo assembleare, implicitamente presuppone che le delibere attraverso cui le pertinente azione gestoria trova esplicazione costituiscano uno specchio fedele dell'effettivo andamento gestionale. Deve, quindi, convenirsi che laddove il resoconto contabile, soprattutto di natura consuntiva, presenti risultanze che, quanto ai pertinenti profili di chiarezza ed intellegibilità, non appaiano idonee a rendere una realistica e veritiera rappresentazione della amministrazione dell'ente condominiale, la pertinente delibera assembleare di sua convalida, quand'anche sorretta da valido *quorum* approvativo, deve ritenersi affetta da invalidità, *sub specie* annullabilità. Ai fini dell'esatta delimitazione, *in parte qua*, dell'oggetto del contendere deve, poi, rilevarsi che, come può evincersi dalla lettura del relativo ricorso per ingiunzione e confermato dalla produzione documentale operata dal consorzio opposto in sede monitoria e reiterata nel presente giudizio, il gravato titolo ingiuntivo veniva chiesto ed ottenuto sulla scorta delle risultanze delle deliberazioni dell' 'Assemblea dei Delegati' approvative (oltre che dei bilanci preventivi, anche) dei bilanci consuntivi relativi alle annualità gestorie di riferimento, e segnatamente: la n. 132 del 29.11.2007 quanto al consuntivo ordinario e spese di vigilanza per l'anno 2006; la n. 133 del 30.12.2008 quanto al consuntivo ordinario e spese di vigilanza per l'anno 2007; la n. 134 del 22.12.2009 quanto al consuntivo ordinario e spese di vigilanza per l'anno 2008; la n. 135 del 14.12.2010 quanto al consuntivo ordinario e spese di gestione per l'anno 2009, l'ultima delle quali, come esplicitato nelle conclusioni dell'atto di citazione cui le successive hanno fatto riferimento, non è, però, stata fatta oggetto di impugnativa attorea. Ai fini del riscontro della pretesa creditoria azionata con l'opposto titolo ingiuntivo –va puntualizzato- deve farsi unicamente riferimento ai bilanci di natura consuntiva (e, per essi, ai deliberati di loro convalida assunti dalla 'Assemblea dei Delegati'),

atteso che le previsioni contabili riportate nei resoconti preventivi riferibili alle medesime annualità gestorie, nei successivi consuntivi trovano il proprio naturale succedaneo ed esprimono, in termini di effettività e concretezza (e non già sulla base di mere valutazioni prognostiche che informano, invece, i resoconti preventivi) le necessità, in termini di risorse economiche, richieste per l'espletamento della propria attività gestoria.

A fronte delle contestazioni del consorziato oppONENTE, che ha negato che le risultanze contabili espresse nei bilanci così convalidati si riferissero ad attività effettivamente prestate dal Consorzio nell'interesse dei consorziati, l'ente consortile convenuto, sebbene gravato del relativo onere probatorio (trattandosi di profilo inerente al fatto costitutivo della propria ragione di credito) non ha reso deduzione e/o prova e/o offerta di prova alcuna tale da poter superare tale contestazione, dando indicazione e dimostrazione delle attività e servizi effettivamente prestati e delle risorse economiche a tale fine impiegate e spese. Le deduzioni difensive rappresentate dal consorzio nel proprio scritto di costituzione in seno al presente procedimento e relative alla affermata vincolatività, quanto all'opponente, dei piani di riparto (di cui controparte pure aveva lamentato l'assenza) perché non fatti oggetto di confutazione secondo il procedimento di revisione interno previsto nel corpo dello statuto consortile (artt. 25, 26, 29, 30, 31, 32 e 33) non possono determinare differente convincimento motivo e ritenere probatoriamente fondata la ragione di credito azionata in via ingiuntiva, poiché esse hanno ad oggetto la suddivisione, tra i soggetti coobbligati, di un debito la cui effettiva consistenza ed entità non risulta, però, aver trovato valida esplicitazione.

Alla stregua di tali rilievi motivi deve, pertanto, convenirsi che gli impugnati deliberati, nel convalidare i resoconti contabili afferenti la gestione consortile per il citato lasso temporale 2006-2008, in totale carenza di elementi probatoriamente apprezzabili per poter inferire l'effettivo contenuto dell'attività espletata, abbiano fatto propria una rappresentazione contabile che deve ritenersi carente del necessario ed imprescindibile requisito della *'veridicità'*, tenuto altresì conto delle contestazioni sollevate da parte oppONENTE circa l'adempimento dei compiti, pure oggetto di previsione statutaria, da parte di altre amministrazioni locali. Deve, inoltre, rilevarsi che le impugnate delibere, nel rendere loro approvazione, convalidavano anche la prassi gestoria, espressa nei bilanci

suddetti, che vedeva la creazione di 'accantonamenti' derivanti dal sopravanzo delle somme introitate rispetto a quelle spese e la cui enucleazione —come può arguirsi dalla loro costante reiterazione per ciascun esercizio e come peraltro ammesso anche dal consorzio convenuto nel proprio scritto di costituzione— costituisce un normale ed ordinario *modus procedendi* gestionale (e non già un intervento *ad hoc* per rimediare ad eventuali necessità contingenti che, in ipotesi, avrebbe potuto ritenersi legittimo, *arg. ex* art. 1135, n. 4 c.c.) che, però, mal si coordina con la natura giuridica dell'ente consortile che, priva di finalità lucrativa alcuna, avrebbe dovuto vedere, quanto anche solo contabilmente risultante in attivo all'esito della gestione, non già oggetto di separata ed autonoma considerazione bensì quale patrimonio da considerare per le necessità di governo, sia ordinaria che eventualmente straordinarie, finalizzandolo e destinandolo a copertura dei pertinenti costi ed esborsi aventi connotato di attualità.

Gli impugnati deliberati, pertanto, poiché approvativi di atti contabili che non può ritenersi, sulla scorta del materiale processuale a tale fine legittimamente apprezzabile, rispecchino, in modo fedele e veritiero, il pertinente andamento gestionale, e poichè assunti in violazione della prescrizione normativa di cui all'art. 1135 c.c. —cui è stato fatto dinanzi richiamo e costituente, all'evidenza, espressione di un principio generale, valevole in tutte le situazioni in cui si registri posizione di alterità tra organo gerente e soggetto gestito— devono ritenersi invalidi e deve, pertanto, pronunciarsene l'annullamento, restando compresa, nella esposta valutazione decisoria, ogni ulteriore ragione e questione proposta dalle parti in merito ad eventuali altre concorrenti ragioni di possibile invalidità, atteso il suo carattere assorbente.

Considerato, poi, che, a seguito della proposizione dell'opposizione *ex* art. 645 c.p.c., il procedimento monitorio si trasla in un giudizio di cognizione ordinario, volto ad accettare, oltre che la legittimità del titolo ingiuntivo impugnato, la pretesa creditoria con esso giudizialmente esatta e nel quale l'opposto convenuto, poiché avente la veste di attore in senso sostanziale, è onerato della dimostrazione dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria azionata in via ingiuntiva, deve rilevarsi la carenza di prova a sostegno probatorio della ragione di credito fatta valere in via monitoria, conseguente alla

intervenenda declaratoria di invalidità dei deliberati in forza dei quali, in analogica applicazione della previsione dell'art. 63 disp att. c.c., è stata resa la sua pronuncia.

Al riguardo deve farsi applicazione del condivisibile principio pretorio, elaborato nella corretta lettura del pertinente dato normativo, per il quale '*nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione*' (v. Cass. 14.11.2012 n. 19938).

Deve, pertanto, pervenirsi a conseguenziale revoca dell'opposto titolo monitorio in ragione della carenza di prova della effettiva sussistenza della ragione di credito da essa portata quanto agli oneri richiesti in riferimento alle annualità gestorie 2006-2008, nel mentre il medesimo ordine di argomentazioni motive determina la permanenza dell'obbligo contributivo quanto alla residua annualità gestoria 2009, per la quale il deliberato approvativo del pertinente bilancio consuntivo, n. 135 del 14.12.2010, non essendo stato oggetto di giudiziale gravame, deve ritenersi idoneo, secondo la regola normativa affermata dall'art. 1137 c.c. e rafforzata dalla previsione statutaria del relativo articolo 12, a dare prova della pertinente ragione di credito, dovendosene escludere un suo mero incidentale apprezzamento nel procedimento di opposizione *ex art. 645 c.p.c.* (v. Cass. SS. UU. 27.02.2007 n. 4421).

In ragione anche dell'espressa richiesta di parte convenuta, formulata sin dallo scritto di costituzione nel presente procedimento, deve, pertanto, pronunciarsi condanna, dell'opponente, al pagamento, in favore del consorzio opposto, degli oneri gestori relativi all'esercizio 2009, così come indicati nel ricorso per ingiunzione e per un corrispondente ammontare di euro 2.284,91 che deve incrementarsi dei relativi interessi moratori al saggio legale maturati dal deposito del ricorso per ingiunzione e sino all'effettivo soddisfo.

La patrocinata soluzione decisoria, in ragione del suo evidente carattere assorbente, esclude lo scrutinio delle ulteriore ragioni ed eccezioni pure dedotte dalle parti.



Il governo delle spese di lite, comprese quelle della *sub* procedura incidentale compulsata da parte attrice, volta alla sospensione dell'interinale efficacia delle impugnate deliberazioni assembleari e definita con ordinanza di rigetto del 21.11.2011, tenuto conto dell'esito decisivo complessivo finale che registra reciproca parziale soccombenza di ciascuna delle parti con riferimento alle pertinenti istanze da ognuna proposte, vanno integralmente compensate.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando a definizione del giudizio promosso da Erzetti Massimo nei confronti del Consorzio di Marsia in persona del suo presidente p.t., dott. Sandro Fiocco, con atto di citazione notificato il 17.09.2011, ogni differente istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

annulla le deliberazioni dell' *'Assemblea dei Delegati'* del Consorzio di Marsia nn. 132 del 29.11.2007, 133 del 30.12.2008, 134 del 22.12.2009;

revoca l'opposto decreto ingiuntivo n. 13565 emesso, nel procedimento iscritto al n. 35942/2011 R.G., in data 1.07.2011;

condanna Erzetti Massimo al pagamento, in favore del Consorzio di Marsia, della somma di euro 2.284,91 oltre ai relativi interessi legali maturati dal deposito del ricorso per ingiunzione e sino all'effettivo soddisfo;

compensa integralmente le spese processuali, comprese quelle della *sub* procedura cautelare incidentale definita con ordinanza del 21.11.2011.

Roma 3.06.2014

Il Giudice

dott. Giulio Tedeschi

Depositato in Cancelleria

4/7/2014  
S.R.L.  
Regione

